




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



NOTA DI LETTURA

DDL 962/A

Disposizioni stralciate dal disegno di legge "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"

Documento n. 15 - 2021

XVII Legislatura - 14 maggio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Art. 1.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 7

Nota

La norma autorizza l'Amministrazione regionale gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati ad assumere, a richiesta, nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale, e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente diretta, i figli del prof. Sebastiano Tusa, assessore regionale ai beni culturali, rimasto vittima di un incidente aereo in Etiopia *“in ragione dell’ufficio rivestito nel Governo regionale”*.

Si tratta di una legge-provvedimento, analoga ad altre leggi presenti nell’ordinamento regionale ivi inclusa la norma richiamata, la legge regionale n. 7/2004 (che ha consentito l’assunzione dei figli delle vittime dell’incidente aereo di Montagna Longa nel 1972), la cui applicazione viene estesa alla fattispecie in questione.

La disposizione adotta la tecnica del rinvio ad altra norma (art. 1, co. 1 della l.r. n. 7/2004) che prevede analoghi benefici per i figli delle vittime del citato disastro aereo di Montagna Longa. Quest’ultima, a sua volta, rimanda ai commi 1 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di interventi contro la mafia e misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari. Tale ultima legge, che disciplina in modo organico la materia in questione, a differenza della proposta in esame e della norma ivi richiamata, prevede benefici non soltanto per i figli ma anche per altri soggetti, che siano parenti o familiari di vittime della criminalità mafiosa o organizzata.

Profili di formulazione

L’attuale formulazione è carente sotto il profilo della corretta individuazione della fattispecie, rinviando sic *et simpliciter* al disastro aereo in Etiopia in cui perse la vita l’archeologo siciliano: **vanno indicati con precisione il luogo e soprattutto la data in cui il disastro è avvenuto**.

Sarebbe opportuno, onde evitare possibili rilievi sotto il profilo del mancato rispetto del principio di eguaglianza, chiarire la *ratio* del beneficio che, secondo la proposta di legge, troverebbe fondamento *“in ragione dell’ufficio rivestito nel Governo regionale”* dall’assessore Tusa. La legge in esame supererebbe un eventuale vaglio di stretta costituzionalità nella misura in cui la morte dell’assessore risulti in rapporto di causalità con l’espletamento del suo incarico governativo.

Profili finanziari

Si rammenta che la l.r. n. 20 del 1999, cui occorre riferirsi, prevede che gli oneri derivanti dalle assunzioni eventualmente in soprannumero, nei ruoli degli Enti diversi dall’Amministrazione regionale, **sono posti a carico della Regione** sino al riassorbimento dei beneficiari.

Va indicata la copertura almeno triennale degli oneri e il rinvio alle leggi di bilancio per il periodo successivo. Con particolare riferimento alla spesa per l’anno 2021, essa va rimodulata tenuto conto della decorrenza del beneficio i cui effetti finanziari dovrebbero gravare sul bilancio regionale a partire dal secondo semestre del 2021. **Per le considerazioni suesposte, il comma 2 va riformulato per la parte relativa all’anno 2021.**

Art. 2.
Ritorno in Sicilia

Nota

La disposizione mira a estendere ai contribuenti che decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel territorio siciliano i benefici, in favore delle imprese, già accordati dalla legge regionale di stabilità per il 2020 per far fronte all'emergenza pandemica. I benefici in esame andrebbero ad aggiungersi agli sgravi già previsti dal legislatore statale nell'ambito delle norme agevolatrici del c.d. rientro di capitali (DPR 22.12.1986 e ss.mm. e ii.) e del c.d. rientro di cervelli (D. L n. 34 del 2019 e ss.mm. e ii.).

Profili di formulazione

Con riferimento ai **presupposti soggettivi** di applicazione della misura di favore, si rileva che l'espressione "che non svolgono attività economica" ha una connotazione poco tecnica sotto il profilo giuridico. Invero, la vigente legislazione in materia tende a riferirsi all'attività di impresa, a quella commerciale o, ancora, alle professioni cc.dd. liberali caratterizzate dall'assenza del vincolo di subordinazione tipico del lavoro dipendente. La genericità della citata espressione potrebbe essere causa di fraintendimenti o perplessità in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a erogare i benefici, ma anche presso i cittadini, fruitori ultimi della misura.

Si suggerisce, pertanto, di indicare i soggetti cui la norma si riferisce piuttosto che quelli che ne sono esentati.

Profili finanziari

Con riguardo ai profili finanziari si evidenzia che la disposizione estende l'utilizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 9 ai soggetti individuati con l'articolo in esame per il triennio 2021-2023. A questo proposito, si segnala che, sul capitolo 219222 indicato, **manca copertura finanziaria**. In ogni caso, ove pure si individuasse altro mezzo di copertura, la spesa prevista per l'anno 2021 andrebbe rimodulata in considerazione della decorrenza dei benefici a far data dal secondo semestre dell'anno. Il secondo comma va, pertanto, riscritto.

Si chiede al Governo di chiarire le modalità di quantificazione degli oneri.

Si segnala che la norma è contenuta in un disegno di legge esitato dalla V Commissione, attualmente in II Commissione per il parere.

Art. 3.
Acquisizione della Torre Ventimiglia sita nel comune di Montelepre

Nota.

La norma intende fare acquisire al patrimonio della Regione la Torre Ventimiglia, bene inizialmente in mano privata, in ordine al quale è in atto un contenzioso relativo agli oneri derivanti dalla procedura di espropriazione a favore del Comune di Montelepre nel cui territorio la Torre è sita (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, sent. n. 624 del 19 febbraio 2021). La norma prevede che restino ferme le competenze comunali per lo svolgimento presso la Torre di iniziative culturali e per quelle esclusivamente connesse a una pubblica funzione.

Profili di formulazione.

Con riferimento alle procedure di acquisizione cui si ritiene opportuno riformulare la disposizione in maniera più precisa, eventualmente operando un rinvio alle pertinenti norme del codice dei beni culturali di cui occorre tener conto in quanto espressione di principi fondamentali in materia (cfr. decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., in particolare, art. 54, co. 3, in base al quale è generalmente ammesso il trasferimento di un bene demaniale da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico territoriale, purché non venga meno la demanialità del bene trasferito. Cfr., in argomento, Corte conti sent. n. 113 del 2014).

In particolare, non è tecnicamente corretto l'uso del termine "possesso" utilizzato con riferimento alla conferma in capo al comune di Montelepre della possibilità di organizzare nella Torre Ventimiglia lo svolgimento delle iniziative di carattere culturale e quelle esclusivamente connesse ad una pubblica fruizione (secondo periodo della norma in esame). Si potrebbe consentire, invece, l'utilizzo dello strumento dell'accordo tra il Comune e la Regione, in qualità di nuova acquisitrice dell'immobile alla stregua di quanto previsto dal citato articolo del Codice dei beni culturali. (cfr., il Titolo II del d.lgs. n. 42/2004, e ss. mm. e ii., con particolare riferimento art. 112).

Profili finanziari.

Manca la quantificazione delle spese, necessarie per garantire la manutenzione e la gestione del bene, nonché quelle relative alle "obbligazioni eventualmente assunte" di cui al testo normativo in commento. Vanno chiarite le modalità di quantificazione degli oneri.

Art. 4.

Museo regionale del Liberty - Villa Deliella

Nota.

L'articolo, attraverso il rinvio ad altra norma regionale relativamente alle finalità da perseguire, si propone di recuperare e valorizzare l'area ubicata nel comune di Palermo ove sorgeva la Villa liberty denominata "*Deliella*", progettata da E. Basile, mediante la progettazione e la realizzazione del Museo Regionale del Liberty intitolato alla Villa, demolita nel 1959. A tal fine, autorizza l'Assessorato regionale delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare un concorso per la suddetta progettazione e realizzazione.

La norma appare superata dalle previsioni di cui alla recente delibera di giunta regionale n. 177 del 21 aprile 2021 che avvia le procedure volte alla progettazione, realizzazione e alle attività propedeutiche e funzionali alla nascita del Museo regionale del Liberty, Villa Deliella a Palermo e dell'itinerario dell'Art Nouveau.

Art. 5.

Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014

Nota.

La disposizione in esame si riferisce alla proroga, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2021, dei termini di iscrizione di 11 lavoratori nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione, a totale o maggioritaria partecipazione regionale, istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione. Trattasi di norma volta a favorire il riassorbimento del personale già dipendente delle suddette società, in via prioritaria rispetto ad eventuali nuove assunzioni, rinviando all'art. 25 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto, n. 175).

La disposizione presenta forti profili di criticità a causa della sopravvenuta impugnativa del citato art. 3 della legge regionale n. 6 del 4 marzo 2021 del Governo di cui alla delibera C.d.M. dell'11 maggio 2021 di cui si dirà innanzi.

Tale articolo 3 prevede, infatti, che: *“Coloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

In virtù di quest'ultima disposizione, dunque, sussiste la permanenza di 11 lavoratori nell'albo di cui al citato art. 64, l.r. 21/2024.

Profili di formulazione.

Il riferimento all'art. 25, comma 4 del T.U. è errato. Occorre, invero, riferirsi al combinato disposto dell'art. 25, **comma 2**, d.lgs. 175 2016 e dell'art. 4 del Decreto 9 novembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Sarebbe opportuno riformulare il riferimento alla “proroga” esplicitando l'oggetto della stessa. Per esigenze di linearità espositiva, inoltre, si suggerisce di evitare il rinvio ad altre disposizioni di legge ed esplicitare il contenuto normativo nel testo nella disposizione.

Profili finanziari.

Occorre indicare i profili di copertura della disposizione in esame nonché valutarne la compatibilità con l'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021.

Profili di legittimità costituzionale.

Come accennato, l'art. 3 della legge regionale n. 6 del 4 marzo 2021 è stato impugnato innanzi alla Corte costituzionale con delibera C.d.M. dell'11 maggio 2021.

Il Governo nazionale ha sostenuto che la disposizione impugnata, *“nel consentire l'inserimento nell'albo del personale delle società partecipate in liquidazione — cui possono attingere per sopperire ai propri fabbisogni di personale le altre società e gli organismi strumentali della Regione — anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di impedimenti oggettivi, interviene con una riapertura di termini in una disciplina di carattere transitorio, oramai chiusa”*.

L'impugnativa precisa che ci si trova di fronte a un contrasto con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal d.l. n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020, che ha individuato una particolare e ben precisa procedura riguardante il personale di dette Società.

Dal momento che la disposizione impugnata costituisce, come sopra chiarito, il presupposto logico e normativo dell'articolo in commento, si ribadiscono **i forti profili di criticità sotto il profilo costituzionale** e si richiama l'attenzione sugli effetti di un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di legittimità da parte della Consulta.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

Nota.

La norma mira a salvaguardare l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili di cui alla legge n. 68 del 1999.

Essa, infatti, per i soggetti portatori di handicap, rimuove il divieto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di procedere a nuove assunzioni di personale.

Profili di formulazione e di legittimità.

Sull'argomento si segnala il parere del CGA numero 130/2021, reso nell'Adunanza della II Sezione il 16 marzo 2021, su richiesta dell'Assessorato regionale per l'economia - Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione Siciliana.

Secondo il giudice amministrativo, non soltanto le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 sono escluse dal blocco assunzionale previsto per le società partecipate, ma esse sono addirittura necessarie, stante l'esigenza di tutelare e supportare le categorie che trova pieno riscontro nei principi di rango costituzionale e di livello comunitario in cui la stessa si inserisce

Si osserva, quindi, che l'obbligo di legge in materia concernente l'assunzione dei soggetti portatori di handicap sembra rendere ultronea la norma in esame ben potendosi procedere direttamente in via amministrativa.